



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ODDI | FRANCESCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MOSCAROLI | GIUSEPPE MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MORONI | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8812/10 depositato il 25/11/2010
- avverso la sentenza n° 176/06/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
- proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

VARI AVV. PASQUALE
C/O DODARO, VARI E ASS. STUDIO LEGALE

[REDACTED]

controparte:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2
VIA CANTON, 20 00144 ROMA RM
AG. TERR. UFF. ROMA
VIALE A. CIAMARRA N. 139 00100 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 1754 RE 15446 SANZ. AMMINISTR.

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 8812/10

UDIENZA DEL

12/03/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

64/2/12

PRONUNCIATA IL:

12/3/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/3/2012

Il Segretario

[Signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Equitalia Gerit s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Roma, propone appello avverso la sentenza n. 176/06/10 emessa il 26.4.2010 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con la quale - in accoglimento del ricorso presentato dal sig. ██████████ - era stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 1764 RE 15446 eseguita il 20.6.2001 per l'importo complessivo di £. 78.368.874 sull'immobile di proprietà del ricorrente, in ██████████ alla ██████████ iscritto al N.C.E.U. di ██████████ a ██████████

Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata è erronea sotto i seguenti profili: i) non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti aventi ad oggetto omessi versamenti di contributi assicurativi INAIL e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; ii) non ha rilevato che le cartelle di pagamento cui l'iscrizione è riferita furono regolarmente notificate al contribuente; iii) ha ritenuto applicabile all'iscrizione ipotecaria l'obbligo dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973; iv) ha omesso di rilevare, quanto all'asserito difetto di motivazione eccepito dal contribuente, che l'iscrizione indica chiaramente i ruoli, le cartelle e gli enti impositori; v) non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia riguardo alle censure attinenti il merito dell'imposizione.

2. Hanno svolto controdeduzioni l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate. L'una, richiamando le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, ha ribadito di essere tenuta a procedere all'iscrizione richiesta dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2674 c.c., ma si è dichiarata disposta alla cancellazione in presenza di idoneo titolo contenente il consenso scritto del creditore. L'altra ha chiesto l'estromissione dal giudizio, non avendovi mai preso parte poiché la notificazione del ricorso introduttivo fu eseguita in luogo diverso dalla sede dell'ufficio competente e, comunque, poiché nessuna contestazione è stata mossa dal contribuente riguardo la pretesa tributaria. Ha rilevato, *ad abundantiam*, che l'impugnativa è inammissibile, avendo ad oggetto una visura catastale (atto non specificamente elencato nell'art. 19 d. lgs. n. 546/1992). Ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva, rilevando che la materia del contendere riguarda pur sempre un atto dell'agente della riscossione.

3. Il contribuente non si è costituito.

4. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Occorre in primo luogo valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione. Rileva a questo proposito il collegio che, contrariamente a quanto affermato da Equitalia, gli atti di causa non consentono affatto di riscontrare che l'iscrizione a ruolo si riferisce anche a crediti di natura non tributaria, in particolare a contributi INAIL e a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Infatti, è stata prodotta una copia fotostatica informale di un avviso di mora, composto di ben trentatré fogli, non tutti leggibili, specialmente nella parte descrittiva del credito; inoltre, in essi non è dato rilevare alcun riferimento all'iscrizione ipotecaria, oggetto del presente giudizio, identificata con il n. 1764 RE 15446. Soltanto su quattro fo-

gli appare un'aggiunta manoscritta del seguente tenore "1764/01/SNS", che non dimostra alcun collegamento con l'atto impugnato. In definitiva, difetta la prova che l'iscrizione ipotecaria sia riferita anche a crediti di natura non tributaria, sicché l'eccezione va respinta.

Pregiudiziale all'esame delle ulteriori eccezioni in rito è l'individuazione dell'atto oggetto del presente giudizio. Sostiene l'Agenzia delle entrate che esso è identificabile in una mera visura catastale, che non è, com'è noto, annoverata fra quelli impugnabili. Tale affermazione non è corretta. Il contribuente, infatti, ha chiaramente sostenuto nel ricorso alla Commissione provinciale di contestare l'iscrizione ipotecaria, della quale è venuto a sapere solo grazie ad una visura catastale. Quest'ultima, dunque, lungi dall'essere l'atto impugnato, ha costituito il mezzo di conoscenza dell'atto pregiudizievole, dei cui effetti viene chiesta la rimozione. Ciò posto, tenuto altresì conto che le censure del ricorrente hanno avuto riguardo solo alla procedura di iscrizione e non all'esistenza o meno dei crediti ai quali l'ipoteca è riferita, emerge chiaramente il difetto di legittimazione passiva di entrambe le Agenzie fiscali. Per le medesime ragioni è invece da respingere l'analogica eccezione sollevata da Equitalia.

Quanto al merito, deve escludersi che l'appellante abbia interesse a proporre l'impugnativa in relazione a quei motivi del ricorso del contribuente, che la sentenza di primo grado non ha neppure preso in considerazione (notificazione delle cartelle di pagamento cui l'iscrizione ha fatto seguito; difetto di motivazione dell'iscrizione). Invero, i primi giudici hanno accolto il ricorso unicamente per avere ritenuto illegittima l'iscrizione per "violazione degli artt. 50 e 77 del DPR 602/73", mentre non hanno fatto alcun cenno agli altri due profili. Avrebbe dovuto essere il contribuente a dolersi dell'omessa pronuncia su di essi e non Equitalia a riproporli nel giudizio di appello.

L'impugnativa è invece fondata e meritevole di accoglimento con riguardo all'asserita applicazione dell'obbligo dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 anche in caso di iscrizione dell'ipoteca oltre un anno dopo la notificazione della cartella di pagamento. La norma che i primi giudici ritengono violata attiene all'avvio della procedura di esecuzione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria, pur essendo preordinata, come il fermo dei beni mobili registrati disciplinato dall'art. 86 d.P.R. n. 602/1973, all'esecuzione forzata, ne resta al di fuori e, dunque, non è soggetta alla norma invocata dall'appellante. Assai recentemente, la Cassazione ha avuto modo di stabilire che la preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, d.P.R. n. 602/1973 è disposizione applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata, di talché l'agente della riscossione non deve provvedervi quando dispone il preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, così come quando esegue il fermo stesso, che sono invece atti funzionali a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria, senza essere inseriti nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (Cass. 5.12.2011, n.26052). La pronuncia, alla luce di quanto costantemente affermato in merito all'identica funzione svolta dal fermo e dall'ipoteca (cfr., con riguardo al fermo, Cass. sez. un. 30.1.2008, n. 2022; 23.6.2006, n. 14701; 31.1.2006, n. 2053; per quanto riguarda l'ipoteca v. Cass. sez.

un. 22.2.2010, n. 4077; 24.3.2009, n. 7034; 19.3.2009, n. 6594), può ben essere richiamata in questa sede.

Pertanto, la sentenza di primo grado, che ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria per "violazione degli artt. 50 e 77 del DPR 602/73", va riformata e, per l'effetto, dichiarato che l'iscrizione *de qua* è pienamente legittima.

5. Conseguenza ulteriore dell'accoglimento dell'appello è la condanna del contribuente alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore di Equitalia. Possono invece essere compensate, con riguardo al giudizio di appello (in relazione al quale soltanto è stata fatta richiesta), nel rapporto con entrambe le Agenzie fiscali.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale del Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento dell'appello di Equitalia Gerit s.p.a. - Agente della riscossione per la provincia di Roma dichiara legittima l'iscrizione ipotecaria di cui all'avviso n. 1764 RE 15446;
- condanna l'appellato [REDACTED] a rifondere a Equitalia le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in € 500,00 per il primo grado ed € 750,00 per il grado d'appello;
- dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio fra il [REDACTED], l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2012.

Il Presidente est.
(dott. Francesco Oddi)

